




SERVIZIO
SANITARIO
REGIONALE



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
CATANZARO



Dipartimento Tutela della Salute
e Politiche Sanitarie

REGIONE CALABRIA

Ufficio A.L.P.I.

Commissario Straordinario
Azienda Ospedaliero-Universitaria
"Renato Dulbecco" Catanzaro
protocollo@pec.acourenatodulbecco.it

Dr.ssa Anoja Rosa Antonella
anojara@pec.it

S.S.D. Ingegneria Clinica

e p.c. Direzione Medica POLT

Direttore Dipartimento Servizi Sanitari

Direttore Radiologia POLT

Resp. SSD Radiologia P.O. Soverato
Per il tramite della Direz. Medica P.O. Soverato

Direttore U.O.C.G.R.E.F.
ASP Catanzaro

Referente aziendale sito web e trasparenza

LORO SEDI

Oggetto: Notifica Delibere n. 1588 e n. 1591 entrambi del 12.12.2024.

Si trasmette in allegato, per opportuna conoscenza e/o per quanto di competenza, le delibere sopra evidenziate avente ad oggetto:

1. **Delib. N. 1588:** "PRESA ATTO CONVENZIONE TRA L'AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA "RENATO DULBECCO" DI CATANZARO E L'AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI CATANZARO PER L'ESPLETAMENTO DELLE ATTIVITA' DI ESPERTO DI RADIOPROTEZIONE AI SENSI DEL D.LGS. 101 DEL 31.7.2020";
2. **Delib. N. 1591:** "PRESA ATTO CONVENZIONE TRA L'AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA "RENATO DULBECCO" DI CATANZARO E L'AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI CATANZARO PER L'ESPLETAMENTO DELLE ATTIVITA' DI ESPERTO RESPONSABILE DELLA SICUREZZA IN RM AI SENSI DEL D.M. 14/01/2021".

L'occasione è gradita per porgere distinti saluti.

Il Resp. I.F.O. ALPI
Dott. Maurizio Iacchino


Il Dirigente Responsabile
Ufficio ALPI
Dott.ssa Viviana Marasco

Via Vinicio Cortese, 25 – 88100 Catanzaro



Dipartimento Tutela della Salute
e Politiche Sanitarie

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
CATANZARO



REGIONE CALABRIA

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

(Dott. Antonio Battistini)
(D.C.A. n. 25 del 29 gennaio 2024)

N. 1588 DEL 12/12/2024

OGGETTO:	PRESA ATTO CONVENZIONE TRA L'AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA "RENATO DULBECCO" DI CATANZARO E L'AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI CATANZARO PER L'ESPLETAMENTO DELLE ATTIVITA' DI ESPERTO DI RADIOPROTEZIONE AI SENSI DEL D.LGS. 101 DEL 31.7.2020
-----------------	---

STRUTTURA PROPONENTE	Gestione Risorse Umane
-----------------------------	------------------------

Parere Direttore Amministrativo Dott. TIZIANA CIUCI (Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)	Favorevole
---	------------

Parere Direttore Sanitario Dott. ANTONIO GALLUCCI (Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)	Favorevole
---	------------

OGGETTO:	PRESA ATTO CONVENZIONE TRA L'AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA "RENATO DULBECCO" DI CATANZARO E L'AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI CATANZARO PER L'ESPLETAMENTO DELLE ATTIVITA' DI ESPERTO DI RADIOPROTEZIONE AI SENSI DEL D.LGS. 101 DEL 31.7.2020
-----------------	--

Proposta del Responsabile del Procedimento n.8728 / 2024

Il Responsabile del Procedimento con la sottoscrizione del presente atto, a seguito dell'istruttoria fatta, attesta che l'atto è conforme alla legge.

Il Responsabile del Procedimento
Dott. MAURIZIO IACOPINO

Il Direttore Gestione Risorse Umane	Dott.ssa VIVIANA MARASCO (Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.)
--	--

Il Direttore Gestione Risorse Umane

Visto il D.C.A. n. 25 del 29 gennaio 2024 con il quale il Dott. Antonio Battistini è stato confermato, ai sensi dell'art. 2, comma 1, del decreto legge n.150 del 10 novembre 2020, convertito con modificazioni nella legge 30 dicembre 2020, n.181 e s.m.i, Commissario Straordinario dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Catanzaro;

Vista la Deliberazione del Commissario Straordinario n.701 del 13 giugno 2023;

Vista la deliberazione del Commissario Straordinario n.865 del 14 luglio 2023;

PREMESSO che

- con nota PEC del 23/9/2024 il Commissario Straordinario dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Catanzaro ha chiesto al Commissario Straordinario dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria "Renato Dulbecco" di Catanzaro, la disponibilità al rinnovo della Convenzione, senza soluzione di continuità, agli stessi patti e condizioni con la precedente in scadenza il 04.7.2024, per l'utilizzo dell'Esperto in Radioprotezione in organico presso quest'ultima, al fine di adempiere alle normative in materia di sicurezza relativamente alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, ai sensi dell'art. 128 del D.Lgs. 31.7.2020, n. 101;

- l'Azienda Ospedaliero-Universitaria "Renato Dulbecco" di Catanzaro, con nota PEC dell'11.11.2024, prot. n. 97998 pari data, agli atti con prot. generale n. 143977 dell'11.11.2024, riscontrava alla richiamata richiesta con parere favorevole alla stipula;

TENUTO CONTO che la Convenzione, parte integrante e sostanziale del presente atto, è stata sottoscritta in formato digitale da entrambe i rappresentanti legali degli Enti interessati, in data 05.12.2024 da parte del Commissario Straordinario dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria "Renato Dulbecco" di Catanzaro ed in data 09.12.2024 dal Commissario Straordinario dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Catanzaro;

PRECISATO che la validità della richiamata Convenzione è di anni uno, dalla data del **05.7.2024**, eventualmente rinnovabile per un ulteriore anno, escludendo il tacito rinnovo;

PRECISATO che ai fini della liquidazione dell'importi dovuti, per l'attività di Esperto di Radioprotezione in convenzione, al Dirigente Fisico operante presso le strutture dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Catanzaro, la S.S.D. Ingegneria Clinica dell'ASP di Catanzaro, dovrà redigere apposita determina di liquidazione, previa acquisizione della documentazione da parte del Direttore Medico della Direzione Sanitaria del Presidio Ospedaliero Unico, secondo l'iter procedurale dettagliatamente esplicitato all'articolo 4 rubricato "Tariffe e rendicontazioni" della richiamata Convenzione, e trasmetterla alla U.O.C. G.R.E.F.

Proposta n. 8728/2024

della ASP Catanzaro che provvederà a pagare la somma dovuta nei modi e tempi previsti dallo stesso articolo;

RICHIAMATO il vigente Regolamento di Organizzazione Funzionamento aziendale e ritenuta la propria competenza;

Visti gli esiti del procedimento istruttorio espletato dal Responsabile del procedimento designato ai sensi della legge 241/90 e smi

PROPONE

Per quanto esposto in narrativa che qui si intende integralmente ripetuto e confermato:

DI PRENDERE ATTO della Convenzione, parte integrante e sostanziale del presente atto, stipulata tra l'Azienda Sanitaria Provinciale di Catanzaro e l'Azienda Ospedaliero-Universitaria "Renato Dulbecco" di Catanzaro, per l'attività di Esperto di Radioprotezione in Convenzione effettuata dal Dirigente Fisico *Dr.ssa Anoja Rosa Antonella*, Direttore della SOC Fisica Sanitaria dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria "Renato Dulbecco" di Catanzaro, presso le strutture sanitarie dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Catanzaro, ai sensi e per gli effetti dell'art. 91, comma 2 lett. a) del CCNL Area Sanità del 23.01.2024;

DI PRECISARE che ai fini della liquidazione dell'importi dovuti, per l'attività di consulenza in Convenzione, la S.S.D. Ingegneria Clinica dell'ASP di Catanzaro, dovrà redigere apposita determina, previa acquisizione della documentazione da parte del Direttore Medico della Direzione Sanitaria del Presidio Ospedaliero Unico, secondo l'iter procedurale dettagliatamente esplicitato all'articolo 4 rubricato "*Tariffe e rendicontazioni*" della richiamata Convenzione, e trasmetterla alla U.O.C.G.R.E.F. della ASP Catanzaro che provvederà a pagare la somma dovuta nei modi e tempi previsti dallo stesso articolo;

DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento al Responsabile della S.S.D. Ingegneria Clinica, al Direttore Medico della Direzione Sanitaria del Presidio Ospedaliero Unico, al Direttore del Dipartimento Servizi Sanitari, al Direttore f.f. dell'U.O.C. Radiologia del Presidio Ospedaliero di Lamezia Terme, al Responsabile della SSD Radiologia del Presidio Ospedaliero di Soverato, al Direttore dell'U.O.C. Gestione Risorse Economiche e Finanziarie dell'Azienda Sanitaria di Catanzaro, alla Azienda Ospedaliero-Universitaria "Renato Dulbecco" di Catanzaro.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Sulla base della proposta del Direttore dell'U.O.C. Gestione Risorse Umane;

ACQUISITI i pareri espressi dal Direttore Amministrativo e dal Direttore Sanitario per quanto di rispettiva competenza;

DELIBERA

Di far propria la proposta, che qui si intende integralmente riportata e trascritta, per come sopra formulata.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Dott. Antonio Battistini

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

CONVENZIONE TRA L'AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA "RENATO DULBECCO" E L'AZIENDA
SANITARIA PROVINCIALE DI CATANZARO PER L'ESPLETAMENTO DELLE ATTIVITA' DI ESPERTO DI
RADIOPROTEZIONE AI SENSI DEL D.LGS. 101 DEL 31.7.2020

TRA

l'Azienda Ospedaliero Universitaria "Renato Dulbecco" di Catanzaro, con sede legale in Catanzaro, Via T. Campanella, 115; C.F. P.IVA 01991530799, nella persona del Commissario Straordinario *Dott.ssa Simona Carbone*, domiciliato per la carica ai fini del presente atto presso la sede legale della suddetta Azienda, di seguito denominata semplicemente "AOU"

E

l'Azienda Sanitaria Provinciale con sede legale in Catanzaro, Via Vinicio Cortese 25, Partita IVA e C.F. 02865540799, nella persona della Commissario Straordinario *Dott. Antonio Battistini* domiciliato per la carica ai fini del presente atto presso la sede legale della suddetta Azienda, di seguito denominata semplicemente "ASP"

Di seguito anche denominate singolarmente "Parte" o congiuntamente "Parti".

PREMESSO CHE:

- Che ai sensi dell'art. 128 "Nomina esperto di radioprotezione" del D.Lgs. 31.7.2020, n. 101 recante "Attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordina della normativa di settore in attuazione dell'articolo 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117", "Le funzioni di esperto di radioprotezione non possono essere assolte dalla persona fisica del datore di lavoro né dai dirigenti che esercitano e dirigono l'attività disciplinata, né dai preposti che a essa sovrintendono, né dagli addetti alla vigilanza di cui all'articolo 106";
- Che i compiti connessi a tale figura, obbligatoria per legge, possono essere assolti anche attraverso strumenti di collaborazione interistituzionale, e ciò sia in ragione dell'art. 15 della L. 7.8.1990 n. 241 che consente alle amministrazioni pubbliche la conclusione tra loro di accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune, sia in base alle collaborazioni attivabili ex art. 91, comma 2, lett. a), CCNL 23.01.2024;
- L'art. 15 quinquies, comma 2, lett.c), del D.L. del 30.12.1992 n. 502 e ss.mm.ii., consente alle aziende sanitarie di stipulare convenzioni con altre aziende del SSN o con altra struttura sanitaria non accreditata per attività richiesta a pagamento;
- L'Accordo Stato/Regioni del 18.11.2010 ribadisce quanto stabilito dall'art. 2 del D.P.C.M. 27.3.2020 e dall'art. 15-quinquies, c.3, del D.Lgs. n. 502/92 e ss.mm.ii., ossia il principio di prevalenza dell'attività e dell'impegno orario istituzionale rispetto all'attività svolta fuori orario di servizio che non può superare quello contrattualmente dovuto;
- L'ASP, in ottemperanza alla normativa di cui D.Lgs. 101/2020 deve assicurare la sorveglianza fisica della radioprotezione mediante Esperti di Radioprotezione a

norma dell'art. 128 del citato D.Lgs. 101/2020 per le attività svolte che prevedono la presenza di radiazioni ionizzanti;

- Che in seguito agli accordi intercorsi tra le competenti strutture dei due Enti ed effettuate le opportune valutazioni di organizzazione del lavoro, si è convenuto sulla possibilità di far fronte alla richiesta dell'ASP, in regime di attività aziendale a pagamento, garantendo prestazioni di sorveglianza fisica della radioprotezione da svolgersi da parte del personale dirigente fisico dell'AOU, appositamente individuato, fuori del normale orario di lavoro istituzionalmente dovuto, con il supporto del personale del comparto del ruolo sanitario;
- Che si rende pertanto necessario procedere alla stipulazione di idoneo accordo finalizzato a disciplinare i rapporti fra le parti;

VISTO il D.Lgs. 31.7.2020 n. 101, "Attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti ..." e s.m.i. che, all'art. 128, definisce i requisiti e le competenze dell'esperto di radioprotezione iscritto in apposito elenco, il quale è chiamato a collaborare con il Datore di Lavoro e con il Servizio di Prevenzione ed è nominato dallo stesso, per l'esame e la verifica dei rischi inerenti la sorveglianza sanitaria e la valutazione delle dosi assorbite dai lavoratori radioesposti;

si conviene e si stipula quanto segue

ART. 1 - Oggetto

La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto.

L'AOU si rende disponibile, con le modalità ed i tempi di cui ai successivi articoli, a fornire in regime di area a pagamento le seguenti prestazioni all'ASP, mediante il proprio personale dirigente fisico avente i necessari requisiti e competenze, fuori del normale orario di lavoro istituzionalmente dovuto, con il supporto del personale dipendente del comparto del ruolo sanitario. L'attività di consulenza della presente convenzione è così determinata:

A) Sorveglianza fisica della radioprotezione – attività di esperto di radioprotezione

- Prima verifica dei presidi radioprotezionistici in dotazione al reparto;
- Formazione all'utilizzo dei dispositivi radiometrici;
- Classificazione delle persone esposte a radiazioni;
- Verifica periodica dei presidi radioprotezionistici;
- Verifica periodica dell'esposizioni ambientali in seguito a esposizione ai sensi del D.Lgs. 101/2020;
- Valutazione dose individuale, sulla base di misure dosimetriche eseguite dal Servizio di dosimetria secondo le modalità attualmente in essere presso il reparto;
- Collaborazione per la stesura di norme interne di protezione e sicurezza;
- Assistenza al datore di lavoro per gli adempimenti di radioprotezione;
- Assistenza al datore di lavoro nell'individuazione e nell'adozione delle azioni da compiere in caso di incidente;

- Istituzione ed aggiornamento di tutta la documentazione relativa alla sorveglianza fisica (ivi comprese le schede dosimetriche del personale e quant'altro previsto come attività di supporto tecnico-amministrativo al datore di lavoro);
- Collaborazione con il SEPP e partecipazione alla riunione periodica di prevenzione e protezione dai rischi ai sensi del D.Lgs. 101/2020 e art. 35 del D.Lgs. 81/2008;

B) Attività di formazione

- Partecipazione ai programmi di formazione organizzati ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e D.Lgs. 101/2020 nonché a partecipare alla stesura di norme interne in materia di sicurezza del lavoro.

Art. 2 - Sede

L'attività oggetto della presente convenzione viene di norma resa presso la sede il Presidio Ospedaliero "Giovanni Paolo II" di Lamezia Terme sito in via Senatore Arturo Perugini.

L'ASP si impegna a mettere a disposizione del personale dell'AOU i locali idonei per l'erogazione delle prestazioni di cui alla presente convenzione.

La verifica annuale di radioprotezione viene svolta presso un adeguato locale schermato presso la sede dell'ASP, per un impegno orario massimo di due ore, previo accordo con la Direzione di Presidio e con il Dirigente responsabile dell'impianto presso cui le verifiche si svolgono. Tale utilizzo degli spazi aziendali avviene in orario concordato in modo da non interferire con l'attività sanitaria programmata.

L'ASP mette a disposizione la strumentazione in propria dotazione occorrente per le verifiche radioprotezionistiche correlate alle apparecchiature in dotazione per l'espletamento delle prestazioni oggetto della presente convenzione.

Art. 3 - Modalità di erogazione delle prestazioni

L'attività di cui all'art. 1 sarà svolta dal personale dirigente fisico, dipendente a rapporto esclusivo, che risulta in possesso dei requisiti professionali compatibili con le prestazioni di cui all'art. 1. In particolare è coinvolto il personale dirigente fisico in servizio presso la SOC Fisica Sanitaria dell'AOU. Il personale dirigente si avvale del supporto diretto reso da parte del personale dipendente del comparto del ruolo sanitario, in particolare di personale sanitario tecnico di radiologia medica.

L'attività oggetto della presente convenzione sarà svolta fuori del normale orario di lavoro istituzionalmente dovuto, in regime di area a pagamento aziendale assimilata alla libera professione. Non intercorre pertanto alcun rapporto di lavoro tra il personale dell'AOU e l'ASP.

L'AOU individua la Dr.ssa Anoja Rosa Antonella, Direttore della SOC Fisica Sanitaria, in servizio con rapporto esclusivo presso la propria azienda, in possesso della capacità tecnica e professionale necessaria per lo svolgimento dei compiti inerenti alla sorveglianza fisica dei lavoratori esposti a radiazioni ionizzanti, e in possesso dei requisiti di cui all'articolo 129 del Decreto Legislativo 31 luglio 2020, n. 101 e di cui al Decreto del 9 agosto 2022 - Attuazione dell'art. 129, comma 4, del Decreto Legislativo 31 luglio 2020, n. 101.

La Dirigente individuata ha dichiarato la propria disponibilità allo svolgimento della consulenza in parola, alle condizioni riportate negli articoli che seguono.

Per una corretta gestione delle attività di cui all'art. 1, l'ASP si impegna ad identificare una

figura quale referente operativo per le attività di verifica e controllo delle attrezzature, nonché una figura quale referente per la gestione della documentazione attinente alla sorveglianza fisica dei lavoratori esposti a rischio da radiazioni ionizzanti.

L'ASP si impegna a comunicare tempestivamente ai referenti dell'AOU per l'attività di cui alla presente convenzione le informazioni che possono dar luogo a cambiamenti nella classificazione di esposizione a radiazioni degli operatori, così come eventuali variazioni dell'organico, il trasferimento presso altre sedi o la cessazione di attività di lavoratori che sono stati classificati esposti.

L'ASP si impegna ad acquisire eventuale strumentazione radiometrica secondo le specifiche indicate dal referente dell'Azienda per l'attività di cui alla presente convenzione, qualora le attuali dotazioni non risultassero idonee.

L'attività di cui al presente atto viene svolta compatibilmente con le esigenze funzionali ed organizzative dell'Azienda, in modo da garantire la regolarità del funzionamento della struttura di appartenenza del personale coinvolto e l'integrale assolvimento dei compiti istituzionali.

L'impegno orario settimanale complessivo (attività istituzionale e attività resa oltre l'orario di lavoro istituzionalmente dovuto) non deve essere superiore a 48 ore medie per il singolo dirigente, al fine di garantire l'equilibrio psico-fisico del personale coinvolto e l'integrale e prioritario assolvimento dei compiti d'istituto oltre che ad assicurare la piena funzionalità dei servizi.

Il personale dell'AOU si reca alla sede di cui all'art. 2 della presente convenzione utilizzando mezzi propri.

Art. 4 - Tariffe e rendicontazioni

L'ASP, per l'attività prevista dal presente accordo, si impegna a corrispondere all'AOU, per il servizio svolto, un compenso orario di € 500,00 (cinquecento/00) oltre IRAP (IVA esente ai sensi dell'art. 10, comma 18 D.P.R. n. 633/72 in quanto prestazioni sanitarie) e INAIL, per apparecchiatura radiologica per anno.

Il compenso è da ritenersi onnicomprensivo delle valutazioni di dosimetria ambientali e personali.

Il pagamento avverrà con cadenza trimestrale, previa presentazione di relazione tecnica presentata al Datore di Lavoro dell'ASP di Catanzaro o suo delegato dal consulente incaricato.

L'AOU, tramite l'UOC Gestione Risorse Finanziarie, sulla scorta delle informazioni fornite dal consulente incaricato provvederà ad emettere, entro il termine di sette giorni, regolare fattura intestata all'ASP, che si impegna a corrispondere la somma richiesta, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della fattura, tramite bonifico bancario intestato a: Azienda Ospedaliero-Universitaria "Renato Dulbècco" di Catanzaro, Banca Nazionale del Lavoro, IBAN IT98L0100504400000000218020 citando nel bonifico come causale la Convenzione tra l'AOU e l'ASP per l'espletamento delle attività di "Esperto di radioprotezione ai sensi del D.Lgs. n. 101 del 31/07/2020" ed il numero della fattura.

L'AOU si impegna a versare, ai sensi dell'art. 91 del CCNL 2019-2021 dell'Area sanità, ad avvenuto introito dei proventi, nella prima busta paga disponibile, il compenso netto spettante al consulente incaricato, detratti i costi aziendali nella misura del 5%.

Le attività di cui all'art. 1 prevedono, oltre all'attività ordinaria, l'aggiornamento della documentazione e delle autorizzazioni connesse alla nuova normativa in materia di radioprotezione. Eventuali variazioni della attività legate ad incremento/diminuzione del personale

esposto, all'aumento o variazione delle sorgenti radiogene o alla redazione di pratiche amministrative/autorizzative.

Art. 5 - Responsabilità

L'AOU è esonerata da qualsiasi responsabilità ed onere economico per l'uso degli immobili e delle attrezzature ed arredi esistenti presso l'ASP.

La responsabilità civile verso terzi, ad esclusione della colpa grave e dolo, derivante dall'attività del personale dell'AOU, ai sensi della presente convenzione, è a carico dell'ASP, beneficiario delle prestazioni. Nel caso in cui il personale dell'AOU, nell'esercizio delle attività oggetto della presente convenzione, subisse un infortunio coperto dall'INAIL, l'ASP è tenuta a darne tempestiva comunicazione all'AOU che provvederà alla relativa denuncia nelle forme e nei termini di Legge. L'AOU e l'ASP saranno sollevati da qualsiasi responsabilità, diretta o indiretta, connessa o conseguente all'utilizzo di mezzi propri da parte del personale interessato per il raggiungimento della sede di effettuazione delle prestazioni oggetto della presente convenzione.

L'ASP, soggetto ospitante nell'ambito della presente convenzione, si impegna a garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e normativa ad esso collegata.

La collaborazione oggetto della presente convenzione, non dovrà in alcun modo compromettere il buon andamento dell'attività istituzionale, nel caso in cui ciò si verificasse l'Azienda si riserva di rivedere o annullare la presente convenzione, nei termini previsti dal successivo art. 7.

Art. 6 - Trattamento dati personali

Ai sensi e per gli effetti del Regolamento Generale 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, divenuto efficace dal 25 maggio 2018 (Regolamento Generale sulla Protezione dei dati - GDPR) e del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. Le parti, AOU e l'ASP, si qualificano ai sensi dell'art. 4 n. 7 del GDPR quali autonomi Titolari del trattamento dei dati relativamente all'attività di cui alla presente convenzione. Per effetto di quanto evidenziato, le parti garantiscono che il personale interno è coinvolto nell'attività disciplinata dal presente atto è autorizzato al trattamento dei dati ai sensi dell'art. 29 del GDPR nonché ai sensi dell'art. 2-quaterdecies del D.Lgs. 196/2003 e tenuto al rispetto delle norme e delle prassi nazionali ed europee riguardo al trattamento dei dati personali.

Le parti si impegnano a fornire adeguata formazione al personale di cui sopra rispetto agli obblighi previsti in merito dalla normativa.

L'AOU, infine, garantisce che il personale ad essa afferente e coinvolto nelle attività oggetto della presente convenzione sia vincolato al rispetto del segreto professionale.

Art. 7 - Durata

La presente convenzione decorre dal 05.7.2024 ed ha validità annuale, con possibilità di rinnovo di un anno, mediante scambio di note tra le parti. Le parti concordano che laddove si verificasse in sede regionale e/o nazionale, durante il periodo di validità della convenzione, un evento normativo inerente all'attività in oggetto e a quanto disposto con il presente atto, questo sarà ad esso uniformato, ferma restando la facoltà di recedere per entrambe le parti secondo le modalità di cui al successivo comma 2.

Ciascun contraente si riserva altresì la facoltà di recedere dalla presente convenzione dando un preavviso di 30 giorni da far pervenire a mezzo PEC.

La presente convenzione potrà essere rinnovata con atto scritto. Non è ammesso il tacito rinnovo.

Art. 8 - Titolarità del rapporto

Il potere direttivo, gerarchico e disciplinare del Consulente incaricato rimane in capo all'AOU, pertanto l'attività svolta da quanti coinvolti, ai sensi della presente convenzione non potrà in alcun modo configurare un rapporto di lavoro dipendente o professionale tra quest'ultimo e l'ASP. In ogni caso, l'ASP non assumerà, per effetto della presente convenzione e/o dello svolgimento dell'attività in essa prevista, alcun tipo di obbligazione nei confronti del professionista incaricato, mantenendo l'AO di appartenenza nei confronti di quest'ultimo tutte le responsabilità comunque derivanti dal rapporto di lavoro tra loro in essere.

Art. 9 - Foro competente

Per eventuali controversie giudiziarie, il foro competente sarà quello di Catanzaro. Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto si rinvia alle vigenti norme in materia.

Art. 10 - Disposizioni Finali

Agli effetti fiscali le parti dichiarano che trattasi di atto soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 del DPR 26 aprile 1986, n.131 e successive modificazioni. Eventuali spese di registrazione saranno a carico della parte richiedente.

Il presente atto composto da 6 pagine e da n. 10 articoli viene sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 15, comma 2 bis, della L. 241/1990 e s.m.i. previa lettura, approvazione e conferma delle clausole in essa contenute.

Letto, confermato e sottoscritto.

Catanzaro, li _____

Per l'Azienda Sanitaria Provinciale di Catanzaro

Il Commissario Straordinario ASP Catanzaro

Dott. Antonio Battistini



Antonio
Battistini
Dott.
09.12.2024
14:48:42
GMT+01:00

Per l'Azienda Ospedaliero Universitaria "Renato Dulbecco" di Catanzaro

Il Commissario Straordinario

Dott.ssa Simona Carbone



SIMONA
CARBONE
05.12.2024
21:15:00
GMT+02:00



Dipartimento Tutela della Salute
e Politiche Sanitarie

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
CATANZARO



REGIONE CALABRIA

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

(Dott. Antonio Battistini)
(D.C.A. n. 25 del 29 gennaio 2024)

N. 1591 DEL 12/12/2024

OGGETTO:	PRESA ATTO CONVENZIONE TRA L'AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA "RENATO DULBECCO" DI CATANZARO E L'AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI CATANZARO PER L'ESPLETAMENTO DELLE ATTIVITA' DI ESPERTO RESPONSABILE DELLA SICUREZZA IN RM AI SENSI DEL D.M. 14.01.2021
-----------------	---

STRUTTURA PROPONENTE	Gestione Risorse Umane
-----------------------------	-------------------------------

Parere Direttore Amministrativo Dott. TIZIANA CIUCI <i>(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)</i>	<i>Favorevole</i>
--	-------------------

Parere Direttore Sanitario Dott. ANTONIO GALLUCCI <i>(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)</i>	<i>Favorevole</i>
--	-------------------

OGGETTO:	PRESA ATTO CONVENZIONE TRA L'AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA "RENATO DULBECCO" DI CATANZARO E L'AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI CATANZARO PER L'ESPLETAMENTO DELLE ATTIVITA' DI ESPERTO RESPONSABILE DELLA SICUREZZA IN RM AI SENSI DEL D.M. 14.01.2021
-----------------	---

Proposta del Responsabile del Procedimento n.8733 / 2024

Il Responsabile del Procedimento con la sottoscrizione del presente atto, a seguito dell'istruttoria fatta, attesta che l'atto è conforme alla legge.

Il Responsabile del Procedimento
Dott. MAURIZIO IACOPINO

Il Direttore Gestione Risorse Umane	Dott.ssa VIVIANA MARASCO (Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.)
--	--

Il Direttore Gestione Risorse Umane

Visto il D.C.A. n. 25 del 29 gennaio 2024 con il quale il Dott. Antonio Battistini è stato confermato, ai sensi dell'art. 2, comma 1, del decreto legge n.150 del 10 novembre 2020, convertito con modificazioni nella legge 30 dicembre 2020, n.181 e s.m.i, Commissario Straordinario dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Catanzaro;

Vista la Deliberazione del Commissario Straordinario n.701 del 13 giugno 2023;

Vista la deliberazione del Commissario Straordinario n.865 del 14 luglio 2023;

PREMESSO che

- con nota PEC del 23/9/2024 il Commissario Straordinario dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Catanzaro ha chiesto al Commissario Straordinario dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria "Renato Dulbecco" di Catanzaro, la disponibilità, al rinnovo della Convenzione senza soluzione di continuità, agli stessi patti e condizioni con la precedente in scadenza il 25.7.2024, per l'Esperto della sicurezza del sito RMN per il Presidio Ospedaliero Spoke di Lamezia Terme;

- l'Azienda Ospedaliero-Universitaria "Renato Dulbecco" di Catanzaro, con nota PEC dell'11.11.2024, prot. n. 97998 pari data, agli atti con prot. generale n. 143977 dell'11.11.2024, riscontrava alla richiamata richiesta con parere favorevole alla stipula;

TENUTO CONTO che la Convenzione, parte integrante e sostanziale del presente atto, è stata sottoscritta in formato digitale da entrambe i rappresentanti legali degli Enti interessati in data 05.12.2024 da parte del Commissario Straordinario dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria "Renato Dulbecco" di Catanzaro ed in data 09.12.2024 dal Commissario Straordinario dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Catanzaro;

PRECISATO che la validità della richiamata Convenzione è di anni uno, dalla data del 26.7.2024, eventualmente rinnovabile per un ulteriore anno, escludendo il tacito rinnovo;

PRECISATO che ai fini della liquidazione degli importi dovuti, per l'attività di Esperto di Radioprotezione in convenzione, al Dirigente Fisico operante presso le strutture dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Catanzaro, la S.S.D. Ingegneria Clinica dell'ASP di Catanzaro, dovrà redigere apposita determina di liquidazione, previa acquisizione della documentazione da parte del Direttore Medico della Direzione Sanitaria del Presidio Ospedaliero Unico, secondo l'iter procedurale dettagliatamente esplicitato all'articolo 4 rubricato "Tariffe e rendicontazioni" della richiamata Convenzione, e trasmetterla alla U.O.C. G.R.E.F. della ASP Catanzaro che provvederà a pagare la somma dovuta nei modi e tempi previsti dallo stesso articolo

Proposta n. 8733/2024

LETTO l'art. 91, comma 2 lett. a) CCNL Area Sanità 23.01.2024;

RICHIAMATO il vigente Regolamento di Organizzazione Funzionamento aziendale e ritenuta la propria competenza;

Visti gli esiti del procedimento istruttorio espletato dal Responsabile del procedimento designato ai sensi della legge 241/90 e smi

PROPONE

Per quanto esposto in narrativa che qui si intende integralmente ripetuto e confermato:

DI PRENDERE ATTO della Convenzione, parte integrante e sostanziale del presente atto, stipulata tra l'Azienda Sanitaria Provinciale di Catanzaro e l'Azienda Ospedaliero-Universitaria "Renato Dulbecco" di Catanzaro, per l'attività di Esperto Responsabile della sicurezza in RM, effettuata dal Dirigente Fisico *Dr.ssa Anoja Rosa Antonella*, Direttore della SOC Fisica Sanitaria dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria "Renato Dulbecco" di Catanzaro, presso la struttura sanitaria del Presidio Ospedaliero di Lamezia Terme, dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Catanzaro, ai sensi e per gli effetti dell'art. 91, comma 2 lett. a) del CCNL Area Sanità del 23.01.2024;

DI PRECISARE che ai fini della liquidazione dell'importi dovuti, per l'attività di consulenza in Convenzione, la S.S.D. Ingegneria Clinica dell'ASP di Catanzaro, dovrà redigere apposita determina, previa acquisizione della documentazione secondo l'iter procedurale dettagliatamente esplicitato all'articolo 3 rubricato "Tariffe e rendicontazioni" della richiamata Convenzione, che trasmetterà alla U.O.C.G.R.E.F. della ASP Catanzaro che a sua volta provvederà a pagare la somma dovuta nei modi e tempi previsti dallo stesso articolo;

DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento al Responsabile della S.S.D. Ingegneria Clinica, al Direttore Medico della Direzione Sanitaria del Presidio Ospedaliero Unico, al Direttore del Dipartimento Servizi Sanitari, al Direttore f.f. dell'U.O.C. Radiologia del Presidio Ospedaliero di Lamezia Terme, al Direttore dell'U.O.C. Gestione Risorse Economiche e Finanziarie dell'Azienda Sanitaria di Catanzaro, alla Azienda Ospedaliero-Universitaria "Renato Dulbecco" di Catanzaro.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Sulla base della proposta del Direttore dell'U.O.C. Gestione Risorse Umane;

ACQUISITI i pareri espressi dal Direttore Amministrativo e dal Direttore Sanitario per quanto di rispettiva competenza;

DELIBERA

Di far propria la proposta, che qui si intende integralmente riportata e trascritta, per come sopra formulata.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Dott. Antonio Battistini

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L. gs n 82/2005 e s.m.i.)

CONVENZIONE TRA L'AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA "RENATO DULBECCO" DI CATANZARO E L'AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI CATANZARO PER L'ESPLETAMENTO DELLE ATTIVITA' DI ESPERTO RESPONSABILE DELLA SICUREZZA IN RM AI SENSI DEL D.M. 14/01/2021

TRA

l'Azienda Ospedaliero Universitaria "Renato Dulbecco" di Catanzaro, con sede legale in Catanzaro, Via T. Campanella, 115, C.F. P.IVA 01991530799, nella persona del Commissario Straordinario *Dott.ssa Simona Carbone*, domiciliato per la carica ai fini del presente atto presso la sede legale della suddetta Azienda, di seguito denominata semplicemente "AOU"

E

l'Azienda Sanitaria Provinciale con sede legale in Catanzaro, Via Vinicio Cortese 25, Partita IVA e C.F. 02865540799, nella persona della Commissario Straordinario *Dott. Antonio Battistini* domiciliato per la carica ai fini del presente atto presso la sede legale della suddetta Azienda, di seguito denominata semplicemente "ASP"

Di seguito anche denominate singolarmente "Parte" o congiuntamente "Parti".

VISTI:

- Il D.P.R. 8 agosto 1994, n. 542 recante "Regolamento recante norme per la semplificazione del procedimento di autorizzazione all'uso diagnostico di apparecchiature a risonanza magnetica nucleare sul territorio nazionale";
- Il D.M. 14 gennaio 2021 recante "Determinazione degli standard di sicurezza e impiego per le apparecchiature a risonanza magnetica e individuazione di altre tipologie di apparecchiature a risonanza magnetica settoriali non soggette ad autorizzazione" (GU Serie Generale n.65 del 16-03-2021), ed in particolare l'art.1, comma 2, ai sensi del quale "Il legale rappresentante della struttura sanitaria, in cui è installata l'apparecchiatura, avvalendosi dei soggetti preposti specificati nel documento allegato, assicura il rispetto degli standard tecnici nonché la protezione fisica e la sorveglianza medica degli operatori, dei pazienti e della popolazione occasionalmente esposta";
- Gli artt. 89, comma 1, lett. c), e 91, comma 2, lett. a) del C.C.N.L. del 23.01.2024 dell'Area Sanità, che disciplinano l'attività professionale a pagamento richiesta da soggetti terzi alle Aziende Sanitarie, da svolgersi fuori orario di lavoro, sia all'interno che all'esterno delle strutture aziendali, previa apposita convenzione;

PREMESSO CHE:

- l'ASP:

- ha necessità di ottemperare agli adempimenti di Esperto Responsabile della Sicurezza in RM, figura preposta per tutti gli aspetti legati alle problematiche di prevenzione e protezione del sito RM al fine di garantirne le condizioni di sicurezza da un punto di vista tecnico-fisico per gli impianti di Risonanza Magnetica in uso presso l'Azienda;
- allo stato attuale l'ASP possiede, nel proprio organico, personale avente la necessaria specializzazione ed esperienza, in numero insufficiente e non con tutte le qualifiche necessarie per assolvere a tutti i suddetti obblighi a garantire tali attività;

DATO ATTO che si rende necessario ed urgente sopperire a tali carenze attraverso soluzioni temporalmente circoscritte in grado di assicurare la continuità assistenziale.

Tutto ciò premesso, che costituisce parte integrante sostanziale del presente atto, le parti stipulano quanto segue

ART. 1 OGGETTO DELLA CONVENZIONE

Le parti convengono che l'ASP, per l'assolvimento degli obblighi di legge, si avvale delle prestazioni professionali rese da personale specializzato, autorizzato e messo a disposizione dall'AOU, nelle specialità previste in materia sicurezza in Risonanza Magnetica, così come dichiarate dal D.M. 14.01.2021, sulla base di appositi atti di nomina riferiti a quota parte delle apparecchiature della ASP, in funzione dell'impegno orario definito dal presente atto.

L'AOU, avvalendosi della specifica professionalità del proprio personale sanitario specialista in Fisica Sanitaria, si impegna a garantire, ai sensi della normativa vigente in materia, con un impegno annuo, le funzioni di Esperto Responsabile della Sicurezza in RM di nr. 1 impianto di Risonanza Magnetica Nucleare da 1.5 T, installato presso il Presidio Ospedaliero di Lamezia Terme e precisamente:

✓ RM Ge Signa HDxT Echospeed 1.5 T.

Con riferimento a tale incarico, il consulente incaricato si obbliga ad espletare gli specifici adempimenti indicati al punto punto E1) dell'allegato al DM 14 gennaio 2021, per gli impianti in corso di esercizio dell'ASP.

L'attività di che trattasi è riservata, ai sensi del combinato disposto dell'art. 91, comma 2, in combinato disposto dell'art. 89, comma 1, del CCNL del 23.01.2024 dell'Area Sanità e dell'art. 5 del D.M.S. del 31.7.1997, ai soli sanitari che abbiano optato per l'esercizio dell'attività libero-professionale intramoenia.

ART. 2 INDIVIDUAZIONE DELL'ESPERTO RESPONSABILE SICUREZZA IN RM

L'attività oggetto di convenzione verrà espletata dalla Dr.ssa Anoja Rosa Antonella (di seguito anche semplicemente "consulente incaricato"), a tal fine individuato ai sensi dell'art. 91 del CCNL dell'Area Sanità 2019-2021, in possesso della necessaria competenza ed esperienza professionale, al di fuori dell'impegno di servizio e nella salvaguardia delle esigenze e dei volumi orari di attività previsti per l'attività istituzionale di competenza dell'AOU e nel limite complessivo massimo di impegno lavorativo settimanale, riposo giornaliero, riposo settimanale e di quant'altro previsto dalla vigente normativa.

Le prestazioni professionali affidate al consulente incaricato saranno espletate alle condizioni e nei limiti previsti dall'art. 15 quinquies, comma 2, punto C del D.Lgs. n. 502/92 e dall'art. 117, comma 2, CCNL dell'Area Sanità triennio 2019/2021 e, pertanto, al di fuori del normale orario di servizio dell'AOU di appartenenza e compatibilmente con le esigenze di servizio, così come previsto dal CCNL e dalla normativa applicabile in materia.

Le prestazioni oggetto del presente atto verranno effettuate nei tempi concordati tra il consulente incaricato e la Direzione Strategica dell'ASP, secondo un piano di lavoro formulato di concerto con il Direttore dell'UOC di Radiologia del Presidio Ospedaliero di Lamezia Terme (POLT).

ART. 3 TARIFFE E RENDICONTAZIONI

L'ASP, per l'attività prevista dal presente accordo, si impegna a corrispondere all'AOU, per il servizio svolto, un compenso di € 1500,00 annui (millecinquecento/00) oltre IRAP (IVA esente ai sensi dell'art. 10, comma 18 D.P.R. n. 633/72 in quanto prestazioni sanitarie) e INAIL.

Il pagamento avverrà con cadenza annuale, previa presentazione di relazione tecnica presentata al Datore di Lavoro dell'ASP di Catanzaro o suo delegato dal consulente incaricato.

Il Direttore dell'UOC di Radiologia del POLT avrà cura di vidimare il rendiconto prodotto e sottoscritto dal professionista che ha effettuato l'attività.

L'AOU, tramite l'UOC Gestione Risorse Finanziarie, sulla scorta delle informazioni fornite dal consulente incaricato provvederà ad emettere, entro il termine di sette giorni, regolare fattura intestata all'ASP, che si impegna a corrispondere la somma richiesta, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della fattura,

tramite bonifico bancario intestato a: Azienda Ospedaliero-Universitaria "Renato Dulbecco" di Catanzaro, Banca Nazionale del Lavoro, IBAN IT98L0100504400000000218020 citando nel bonifico come causale la Convenzione tra l'AOU e l'ASP per l'espletamento delle attività di "Esperto Responsabile della Sicurezza in Risonanza Magnetica" ed il numero della fattura.

L'AOU si impegna a versare, ai sensi dell'art. 91 del CCNL 2019-2021 dell'Area sanità, ad avvenuto introito dei proventi, nella prima busta paga disponibile, il compenso netto spettante al consulente incaricato, detratti i costi aziendali nella misura del 5%, oltre il rimborso delle spese di viaggio sostenute.

Nel caso in cui l'ASP non provveda a liquidare i compensi entro sessanta giorni dal ricevimento delle fatture viene meno l'obbligo del consulente incaricato di garantire gli accessi senza che questo possa essere considerato interruzione di servizio.

ART. 4 ONERI ASSICURATIVI

Gli oneri assicurativi relativi alla responsabilità civile verso terzi, relativi alle attività che il consulente incaricato porrà in essere sono a totale carico dell'ASP.

ART. 5 DURATA E RECESSO

La presente convenzione decorre dal 26/07/2024 ed avrà validità di un anno, eventualmente rinnovabile per un ulteriore anno. È comunque escluso il rinnovo tacito. Le parti hanno facoltà di recedere in qualsiasi momento dalla presente convenzione con preavviso di 15 giorni, notificato mediante posta elettronica certificata.

In caso di recesso, l'AOU avrà il diritto di conseguire il corrispettivo delle prestazioni effettivamente rese sino alla data di efficacia della dichiarazione di recesso, restando escluso il diritto ad ogni ulteriore compenso a qualsiasi titolo.

ART. 6 TITOLARITÀ DEL RAPPORTO

Il potere direttivo, gerarchico e disciplinare del Consulente incaricato rimane in capo all'AOU, pertanto l'attività svolta da quanti coinvolti, ai sensi della presente convenzione non potrà in alcun modo configurare un rapporto di lavoro dipendente o professionale tra quest'ultimo e l'ASP. In ogni caso, l'ASP non assumerà, per effetto della presente convenzione e/o dello svolgimento dell'attività in essa prevista, alcun tipo di obbligazione nei confronti del professionista incaricato, mantenendo l'AOU di appartenenza nei confronti di quest'ultimo tutte le responsabilità comunque derivanti dal rapporto di lavoro tra loro in essere.

ART. 7 TRATTAMENTO DEI DATI

Con il presente atto, ai sensi del Regolamento Europeo 2016/679 sulla privacy, al fine di poter correttamente espletare le attività oggetto della presente convenzione e nei soli limiti delle esigenze derivanti dalle stesse, si autorizza il personale individuato al trattamento dei dati personali.

Tutti i dati e le informazioni di cui il suddetto personale verrà a conoscenza in ragione della presente convenzione, sia in occasione dell'attività, sia in relazione alla loro presenza nei locali dell'ASP, dovranno essere considerati riservati ed è fatto assoluto divieto di divulgarli in qualsiasi modo ed in qualsiasi forma non necessaria all'espletamento dell'attività di cui alla stessa convenzione, secondo la normativa vigente in materia.

ART. 8 FORO COMPETENTE

Per eventuali controversie giudiziarie, il foro competente sarà quello di Catanzaro. Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto si rinvia alle vigenti norme in materia.

ART. 9 DISPOSIZIONI FINALI


Agli effetti fiscali le parti dichiarano che trattasi di atto soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 del DPR 26 aprile 1986, n.131 e successive modificazioni. Eventuali spese di registrazione saranno a carico della parte richiedente.

Il presente atto composto da 4 pagine e da n. 9 articoli viene sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 15 c. 2 bis della L. 241/1990 e s.m.i. previa lettura, approvazione e conferma delle clausole in essa contenute.

Letto, confermato e sottoscritto.


Catanzaro, li _____

Per l'Azienda Sanitaria Provinciale di Catanzaro
Il Commissario Straordinario *Dott. Antonio Battistini*



Antonio
Battistini
Dott.
09.12.2024
14:46:22
GMT+01:00

Per l'Azienda Ospedaliero Universitaria "Renato Dulbecco" di Catanzaro
Il Commissario Straordinario *Dott.ssa Simona Carbone*



SIMONA
CARBONE
05.12.2024
21:17:59
GMT+02:00